

L'UTILIZZO DEL CLAIM “ARTIGIANALE”

Uno strumento aggiuntivo in capo ai “VERI ARTIGIANI” per
marcare la differenza. Una tutela in più per il consumatore.

IL BOOK CNA SULLE NOVITÀ LEGISLATIVE INTRODOTTE DALLA LEGGE PMI





I VANTAGGI PER LE IMPRESE ARTIGIANE

Grazie a **CNA** con la recentissima approvazione della legge annuale sulle piccole e medie imprese (**I. n. 34/2026**) i **“veri artigiani”** tornano protagonisti dei nostri tempi. Ciò in virtù di un più robusto sistema di definizioni, simboli e segni distintivi che tutelano l'impresa artigiana. Un sistema unitario e collettivo, che rappresenta un fattore di **differenziazione** per **l'artigianato** e, nel contempo, diviene sinonimo di valore economico immateriale per chi vi **appartiene**.



Ad essere rafforzata è la disciplina relativa all'utilizzo del claim **«artigianale»**. Con il fine di assicurare un link inscindibile tra **«imprenditore artigiano»** e **«prodotto/servizio artigianale»**, la qualificazione «artigianale» di un bene o di un servizio viene correlata ad un **dato oggettivo**. D'ora in avanti, il bene o il servizio debbono corrispondere all'opera del lavoro ingegnoso di una **impresa artigiana**.



Tradotto, solo chi risulta **formalmente artigiano** potrà affermare di realizzare prodotti artigianali ovvero di **prestare servizi artigianali**. Deve sussistere, infatti, una **relazione formale tra l'impresa e il prodotto** o il servizio contraddistinti dal riferimento nominalistico all'artigianato. Grazie a **CNA**, la **legge** si fa carico di quelle situazioni che da tempo pregiudicano la reputazione dei **“veri artigiani”** in sede di commercializzazione dei prodotti.

Una innovazione legislativa necessaria quindi a fare chiarezza!



Grazie all'equazione **«artigiano uguale prodotto/servizio artigianale»** gli **artigiani iscritti all'Albo** potranno marcare le differenze sul mercato, facendo valere in via esclusiva il proprio patrimonio identitario. La novità legislativa certifica che dietro prodotti e servizi artigianali c'è un **“vero artigiano”**! Si supera, finalmente, la prassi distorta del generico rimando all'artigianato nella pubblicità, che finisce per **dequalificarne** il **valore**. Le nuove misure fanno ordine, quindi, rispetto ad una massa altrimenti indistinta di operatori, prodotti e servizi che affollano il mercato sviando la clientela e trasformando **l'artigianalità** in un segno distintivo **“confondibile”** e **“debole”**.



Attenzione, però: il contrassegno **«artigianale»** non costituisce un semplice simbolo di identificazione valido **«in sé e per sé»**. L'impresa artigiana, in forza di questa rinnovata funzione distintiva, si riappropria di un tratto suo caratteristico, vale a dire la **garanzia dell'unicità** dei prodotti e della qualità dei servizi.

I BENEFICI PER IL CONSUMATORE



Stop ai fake! Le nuove previsioni di legge tutelano il pubblico sulla provenienza di beni e servizi immessi e offerti sul mercato.



Tramite una più efficace finalità di differenziazione dell'artigianato rispetto ai suoi competitor, pongono un freno decisivo alla impropria **qualificazione artigianale** di **prodotti** e **servizi**, **insegne** di **esercizio**, **denominazioni aziendali** e **brand**.



Ciò che appare simile in forza di una vicinanza merceologica riesce, in effetti, nell'intento di **imitare** e **confondere** (ad es. la pasta confezionata secca che declama l'artigianalità delle lavorazioni), ma **non può** di certo **eguagliare** lo standard qualitativo di quanto provenga da una fonte diretta di produzione artigiana (ad es. la pasta fresca preparata da un pastificio artigiano iscritto all'albo).



Ecco quindi spiegato il perché delle nuove disposizioni. Il **consumatore non** potrà più essere **ingannato** o tratto in confusione. Il potenziamento della disciplina di simboli e segni distintivi propri dell'impresa artigiana orienterà e faciliterà la scelta consapevole e la preferenza selettiva di chi acquista. Il quadro regolatorio viene infatti aggiornato in ampiezza per **combattere** quelle **condotte sleali** (ad es. uno slogan pubblicitario fuorviante) praticate da chi non agisce nel campo dell'artigianato, ma intende comunque evocarne la **fascinazione** e **sfruttarne** l'intrinseco valore. Questo in maniera non veritiera e per di più non conforme alla legge.




Del resto, è noto a tutti che **l'artigianalità** è collettore di clientela in quanto rimanda a concetti quali: "**realizzato a regola d'arte**", cura dei particolari, saper fare, specificità territoriali, storia, cultura e tradizioni italiane. Per queste ragioni, il nuovo scenario normativo favorirà l'orientamento della clientela attraverso un uso regolamentato della spiccata **capacità attrattiva** propria dei richiami **all'artigianato**. Favorirà, inoltre, che la libera competizione tra imprese venga instradata sui binari della **lealtà concorrenziale**, della **veridicità** del **messaggio promozionale** e, quindi, del rispetto delle regole.



PIÙ PRECISAMENTE COSA AFFERMANO LE NUOVE NORME?

In base all'art. 16 della l. n. 34/2026, potranno essere pubblicizzati o posti in vendita in quanto «artigianali» solo quei prodotti o servizi realizzati direttamente da una impresa iscritta all'Albo delle imprese artigiane.



I riferimenti ad «artigianato» e «artigianalità» nella promozione di prodotti e servizi diventano un diritto all'uso esclusivo riconosciuto in capo a tutte le imprese artigiane, compresi i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo. «Diritto di esclusiva» che abilita l'impresa artigiana a pubblicizzare i propri beni e servizi su tutto il territorio nazionale (quale che sia l'effettiva diffusione territoriale delle sue produzioni ed attività), menzionando l'artigianato e l'artigianalità nelle loro molteplici declinazioni.




Lo stesso principio di maggior tutela per le imprese artigiane si applica anche nei riguardi degli altri fattori di individuazione tipici di una attività d'impresa:

- 1 • **la ditta** (il nome commerciale che contraddistingue l'imprenditore);
- 2 • **l'insegna** (il segno che designa i locali in cui si esercita l'attività d'impresa);
- 3 • **o il marchio** (il segno che identifica i beni o i servizi prodotti dall'impresa).


In breve, soltanto gli **artigiani regolarmente iscritti all'Albo** potranno fregiarsi della denominazione di «artigianato» (nelle sue diverse accezioni). Sia ben chiaro, però: nessuna preclusione all'ingresso nel mercato viene posta dalle **norme** di recente adozione. L'iscrizione **all'Albo** resta libera, purché il singolo operatore economico esibisca i requisiti previsti dalla legge per potersi dire «**imprenditore artigiano**» (l. n. 443/1985).



QUALI CONSEGUENZE PER CHI INFRANGE LE NUOVE NORME?



Alle **imprese non iscritte all'Albo** delle imprese artigiane che **non producono** o realizzano direttamente i **propri prodotti** o **servizi**, è fatto espresso **divieto** di ricorrere agli attributi **artigianali**. Pertanto, coloro che pubblicizzassero o vendessero propri prodotti o servizi avvalendosi della qualifica «artigianale», senza tuttavia realizzarli e difettando dell'iscrizione al citato Albo, vanno incontro a **pesanti sanzioni amministrative** pecuniarie. Alla prova dei fatti, con l'evidente finalità di non tollerare più le pratiche commerciali scorrette, viene punito dalla legge l'indebito vantaggio tratto, in virtù dei riferimenti diretti all'artigianato, da chi «**imprenditore artigiano**» non lo è affatto.



Analogo discorso vale per l'uso illegittimo dei riferimenti ad «artigianato» e «artigianalità» nella definizione di ditte, insegne o marchi: esclusivamente gli artigiani iscritti **all'Albo** potranno avvalersi della **denominazione** di «**artigianato**», nelle sue diverse declinazioni.



Nel dettaglio, ai **trasgressori** delle nuove disposizioni è irrogata la sanzione consistente nel **pagamento** di una **somma** di denaro pari all'**1%** del **fatturato dell'impresa**. Tale sanzione **non** può comunque essere **inferiore** a **euro 25.000** per singola violazione.



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**